



# COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA  
Via Cavour n° 16 - C.F. 80010350280  
Tel. 0498090201 - Fax 0498090200  
Indirizzo internet: [www.comune.vigonza.pd.it](http://www.comune.vigonza.pd.it)

## **CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 18/03/2005.

**PARTE I**  
**CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

**TITOLO I - Principi**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, del Testo Unico degli Enti Locali, dello Statuto del Comune di Vigonza e in attuazione della legge 27/07/2000 n° 212, le norme della Carta dei Diritti del Contribuente disciplinano i rapporti fra il Comune di Vigonza ed i cittadini contribuenti.
2. Le disposizioni della presente Carta dei Diritti del contribuente si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione comunale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
3. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione di ogni singolo tributo è ulteriormente disciplinata nel dettaglio, con apposito regolamento, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo stesso.

**Art. 2**  
**Criteri generali**

1. L'attività amministrativa dell'Ente è improntata ai principi di collaborazione, buona fede, correttezza, semplificazione, trasparenza e garanzia di partecipazione del contribuente.
2. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

**Art. 3**  
**Buona fede**

1. L'Amministrazione valuta gli adempimenti posti a carico del contribuente, con particolare riguardo agli aspetti sostanziali, e tutela la correttezza e l'affidamento ai sensi dell'art. 10 della legge del 27/07/2000 n° 212.

Carta dei diritti del contribuente.	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 2 di 30

**Art. 4**  
**Norme tributarie**

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
2. I regolamenti non aventi oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario.
3. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche tariffarie e regolamentari introdotte si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
4. In caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione, stabilito da norme dello Stato, le modifiche di cui al comma 3 hanno comunque valore dal 1° gennaio dell'anno d'imposta, anche se approvate nel corso d'anno e comunque entro il termine di approvazione del Bilancio

**Art. 5**  
**Informazione**

1. Il Comune assume iniziative per consentire l'agevole conoscenza delle disposizioni tributarie da parte dei cittadini.
2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria.
3. La spedizione di moduli o questionari, nonché la comunicazione di inviti o le richieste di notizie e documenti possono essere effettuate per mezzo del servizio postale ordinario o di posta telematica o di qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo.
4. La notifica di atti e di provvedimenti, rivolti al contribuente, è effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al contribuente destinatario ovvero al rappresentante legale, nel domicilio eletto ovvero, in mancanza, presso la residenza anagrafica o la dimora. Detta notifica può avvenire anche a mezzo di posta telematica, sempreché sia garantita la data certa della avvenuta ricezione degli atti.

**Art. 6**  
**Dichiarazioni e comunicazioni**

1. Il Comune ha l'obbligo di rendere disponibili al contribuente i modelli dei tributi locali di propria competenza presso le sedi appositamente individuate, in tempo utile e comunque almeno venti giorni prima delle scadenze tributarie. Il Comune collabora anche alla distribuzione di altra modulistica tributaria qualora altri enti lo richiedano.
2. I modelli devono essere comprensibili anche ai contribuenti sprovvisti di specifiche conoscenze in materia tributaria.
3. L'Amministrazione fornisce idonee istruzioni a tutti i contribuenti.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 3 di 30

**Art. 7**  
**Contraddittorio**

1. In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio, il contribuente interessato può essere invitato a comparire con le modalità di cui al comma quarto dell'art. 5 ovvero, in caso d'urgenza, telefonicamente, con l'indicazione del tributo suscettibile di rimborso o di accertamento, nonché del giorno e del luogo della convocazione.
2. L'invito specifica che in occasione della convocazione potrà anche essere definito l'accertamento.
3. L'invito riguarda anche gli eventuali coobbligati.
4. L'invio di questionari o di richieste di notizie e documenti e gli altri inviti rivolti al contribuente nel corso di attività di controllo, possono contenere l'invito di cui al primo comma.
5. La procedura di cui ai commi 1 e 2 non è oggetto di obbligo da parte dell'Amministrazione.
6. La mancata risposta all'invito da parte del contribuente di produrre la documentazione richiesta, è sanzionabile a norma dell'art. 12 comma 1 lettera d) del decreto Legislativo 473 del 1997.

**TITOLO II – Strumenti operativi**

**Capo I - Autocertificazione**

**Art. 8**  
**Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente capo sono applicabili ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari residenti sul territorio della Repubblica Italiana. Le predette norme hanno come oggetto i casi concernenti stati, fatti e qualità personali certificabili od attestabili dagli organi italiani appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti di diritto pubblico, ovvero ad altri pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 4 di 30

**Art. 9**  
**Posizioni giuridiche**

1. Non sono richieste al contribuente certificazioni comprovanti la nascita, la morte, l'esistenza in vita, l'identità, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, l'iscrizione nelle liste elettorali, l'assolvimento degli obblighi di leva, lo stato civile e quello di famiglia.
2. Il contribuente può fornire i dati richiesti firmando una dichiarazione in carta semplice, ovvero esibendo un valido documento di riconoscimento [1].

**Art. 10**  
**Altre situazioni giuridiche**

1. Non sono richieste attestazioni concernenti le qualità di pensionato, casalinga, disoccupato, studente, reddito, situazione socio-economica, nonché ogni altra situazione o qualità giuridica conoscibile attraverso banche dati o certificazioni legittimamente formate e custodite presso gli uffici della pubblica amministrazione, gli uffici scolastici od universitari, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici e gli incaricati di pubblico servizio.
2. La qualità di tutore, di curatore, o di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, è dichiarata dal soggetto che riveste tale qualità.

**Art. 11**  
**Sottoscrizione**

1. La firma, apposta in calce alle dichiarazioni od autocertificazioni rese all'ufficio, non è soggetta ad autenticazione.
2. Nei casi di impedimento fisico o di analfabetismo, il funzionario preposto alla ricezione dell'atto identifica il dichiarante, attesta che la dichiarazione è stata resa dall'interessato e menziona l'impedimento ad apporre la firma.

**Art. 12**  
**Copie di documenti**

1. In tutti i casi in cui il contribuente esibisce l'originale di un qualsiasi documento, è compito dell'impiegato preposto alla ricezione dichiarare la conformità all'originale della copia ricevuta e conservata agli atti dell'ufficio.

---

<sup>1]</sup> A tal fine sono documenti di riconoscimento ogni documento rilasciato da pubbliche amministrazioni italiane, recante almeno una foto dell'interessato con timbro a secco e la firma del funzionario competente, purché non scaduto ed in particolare la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, eventuali tessere ferroviarie, postali o previdenziali, il tesserino rilasciato da un Ordine o Collegio professionale all'atto dell'iscrizione all'Albo.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 5 di 30

## Capo II – Rimessione nei termini

### Art. 13 Esimenti

1. Non vengono applicate sanzioni amministrative nei casi in cui il mancato rispetto di un termine stabilito da una norma tributaria sia stato causato da eventi di forza maggiore, se il contribuente non ha potuto delegare altri per gli adempimenti di legge. In tali casi, può essere disposta la rimessione in termini per la presentazione di una denuncia, o per effettuare un pagamento ai sensi di legge, con provvedimento motivato del Funzionario responsabile del tributo.

## Capo III – Interpello

### Art. 14 Presupposti

1. I contribuenti, qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza, possono presentare al Settore Tributi del Comune istanze, domande o richieste, comunque denominate, sulla corretta interpretazione di regolamenti, circolari, provvedimenti ed ogni altro atto amministrativo comunale, ovvero sulla disciplina dei tributi locali.
2. Le domande devono avere per oggetto casi concreti concernenti la posizione personale dell'istante.
3. Il contribuente deve proporre l'interpretazione che ritiene più appropriata nel caso di specie. Non sono ammesse istanze che non contengano l'indicazione chiara della soluzione proposta.
4. La richiesta da parte dell'istante deve precedere qualsivoglia azione od attività sulla fattispecie sottoposta all'Amministrazione.
5. La parte del tributo che si riconosce dovuta deve comunque essere versata nei termini di legge.

### Art. 15 Requisiti

1. L'istanza d'interpello deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a. i dati identificativi, anagrafici e fiscali, del contribuente;

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 6 di 30

- b. l'indicazione del tributo di riferimento, nonché del bene giuridico che ne forma oggetto;
- c. l'elezione del domicilio presso cui deve essere effettuata ogni successiva comunicazione concernente l'istanza;
- d. la formulazione del quesito o delle questioni sul cui merito è stato richiesto il parere dell'Amministrazione;
- e. l'esposizione delle circostanze del caso concreto;
- f. la motivazione dell'interpretazione proposta dal contribuente, con richiamo della normativa applicata;
- g. la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale;
- h. l'indicazione della quota di tributo non contestata da versare entro le scadenze di legge.

### **Art. 16 Procedura**

1. L'istanza di interpello deve essere inoltrata al Funzionario responsabile del tributo di riferimento.
2. L'ufficio risponde, con provvedimento motivato, nel termine di 120 (centoventi) giorni. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato dal contribuente stesso.
3. Si applica la sospensione feriale dei termini, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
4. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e gli elementi di diritto su cui è basata la decisione e deve essere sufficiente e coerente.
5. Nel caso la documentazione allegata si riveli insufficiente od inadeguata, il Funzionario responsabile invita l'istante ad integrarla, assegnando allo stesso un termine a pena di improcedibilità, in pendenza del quale resta sospeso il decorso del termine di cui al comma secondo.

### **Art. 17 Effetti**

1. La presentazione dell'istanza d'interpello non produce effetto sui termini tributari pendenti.
2. La mancata risposta nei termini di cui all'art. 16 comma 2, equivale ad accettazione, da parte dell'ufficio, della soluzione prospettata dall'istante.
3. Fatto salvo il pagamento dell'imposta dovuta, non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora, relativamente al singolo caso tributario sollevato con l'interpello, se il

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 7 di 30

contribuente non ha ricevuto la comunicazione della risposta nei termini di cui all'art. 16 comma 2.

4. La decisione presa vincola l'Amministrazione relativamente alla fattispecie in esame ed al contribuente che ha presentato l'istanza.
5. Gli atti e i provvedimenti emessi in violazione della risoluzione espressa sono viziati da nullità, rilevabile in ogni tempo ad istanza di parte.
6. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità della risposta ovvero dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati d'ufficio o su richiesta del contribuente.

### **Art. 18**

#### **Risposta tardiva**

1. Se la risposta del Comune, ancorchè formulata in termini, giunge a conoscenza dell'istante oltre il termine di cui all'art. 16 comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta ed oltre la scadenza del termine medesimo.

### **Art. 19**

#### **Mutuabilità**

1. Il Comune può modificare il proprio orientamento rispetto alle risoluzioni già comunicate al contribuente.
2. In tal caso non saranno applicabili sanzioni ed interessi, nè si potrà procedere al recupero della maggiore imposta, per le violazioni eventualmente commesse dal contribuente, fino all'avvenuta comunicazione del mutamento con le forme di cui all'art. 5.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano se le circostanze obiettive sopravvenute siano state nascoste o taciute dall'istante.

### **Art. 20**

#### **Casi eccezionali**

1. Se lo stesso quesito è ripetutamente proposto da un elevato numero di contribuenti, ovvero molteplici questioni in fatto od in diritto richiedono identica soluzione, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, a mezzo di circolare o di istruzione di servizio, da portare a conoscenza dei contribuenti con i mezzi più adeguati, in base all'art. 5 del presente Regolamento.
2. La domanda di interpello è considerata respinta per mancanza di presupposti o qualora l'incertezza derivi da un errore del contribuente o dalla sua ignoranza o quando

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 8 di 30

l'Amministrazione si è già pronunciata con circolare od altro strumento esplicativo di portata generale.

3. In tal caso è escluso il silenzio assenso e sono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti dalla Legge.

## **Capo IV – Compensazione**

### **Art. 21 Definizioni**

1. Al fine del presente regolamento sussiste compensazione quando il cittadino, nei confronti del Comune, è insieme titolare di un credito tributario e soggetto passivo di un'obbligazione tributaria [2]. In tal caso il contribuente può chiedere l'estinzione del proprio debito per la quota corrispondente, secondo le seguenti disposizioni.
2. La compensazione può essere effettuata tra diverse annualità del medesimo tributo.

### **Art. 22 Presupposti**

1. Il contribuente può opporre in compensazione il suo credito tributario nei confronti del Comune, solo se è liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 Codice Civile, ovvero se è stato riconosciuto e liquidato dall'ufficio competente.

### **Art. 23 Compensazione d'ufficio**

1. Qualora nel procedere all'emissione dell'avviso di accertamento o di liquidazione, ovvero di altro invito a pagare al contribuente, l'ufficio riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, si procede a compensare i relativi importi, imputando la somma compensata al periodo d'imposta già scaduto o comunque più risalente.
2. L'avviso di pagamento spedito al contribuente dovrà comunque riportare gli importi dovuti con l'indicazione di quelli compensati, unitamente ai calcoli relativi all'operazione effettuata ed all'indicazione della differenza dovuta.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

---

<sup>2]</sup> Sono esclusi dall'ambito di applicabilità della compensazione canoni, rette e corrispettivi od altre entrate di natura non tributaria.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 9 di 30

**Art. 24**  
**Istanza di parte**

1. Il contribuente può chiedere che sia dichiarata l'estinzione totale o parziale di un'obbligazione tributaria, per compensazione con il diritto al rimborso del medesimo tributo.
2. Nell'istanza dovranno chiaramente essere indicati:
  - a. i dati anagrafici e fiscali dell'istante;
  - b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
  - c. il credito vantato, con la distinzione fra tributo, sanzioni ed interessi;
  - d. gli anni di competenza od i diversi periodi di riferimento degli importi;
  - e. il termine di scadenza del pagamento del tributo.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la richiesta di cui al comma 1.

**Art. 25**  
**Esito dell'istanza ed attuazione della compensazione**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente e corretti gli errori di calcolo, eventualmente riscontrati, comunica al contribuente, personalmente o con le forme di cui all'art. 5, l'esito dell'istanza di compensazione.
2. Ricevuta la comunicazione dell'ufficio, il contribuente procede alla compensazione, versando le eventuali differenze dovute.

**Capo V – Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale**

**Art. 26**  
**Nozione**

1. Il Comune, per razionalizzare e semplificare il procedimento per la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n° 218 e successive modificazioni.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 10 di 30

**Art. 27**  
**Presupposto e limiti**

1. Il presupposto dell'accertamento con adesione è la sussistenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
2. L'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti alla base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

**Art. 28**  
**Competenza**

1. Competente alla definizione è il Funzionario responsabile del tributo se il tributo è gestito direttamente dal Comune o i soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione comunale, ivi compresi coloro che esercitano l'attività di accertamento e di liquidazione.

**Art. 29**  
**Iniziativa**

1. La proposta di definizione dell'avviso di accertamento può provenire dalla parte interessata, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o dall'ufficio accertatore, prima della notifica di accertamento.

**Art. 30**  
**Procedura per iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. L'invito può essere integrato da eventuale richiesta di chiarimenti, o invito ad esibire o trasmettere atti e documenti o compilazione di questionari.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 11 di 30

2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata costituzione non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 6 del presente regolamento.

### **Art. 31 Istanza di parte**

1. Il contribuente a cui è stato notificato l'avviso di accertamento, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale [<sup>3</sup>], apposita istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, presentandola di persona ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r.
2. L'istanza è sottoscritta dal contribuente o dal rappresentante legale dello stesso, e deve contenere, oltre ai dati anagrafici ed al numero di codice fiscale del contribuente, il domicilio cui inviare ogni comunicazione, il recapito telefonico, la copia o gli estremi utili all'identificazione dell'avviso di accertamento e la proposta di definizione del tributo, corredata di tutta la documentazione su cui essa si basa.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

### **Art. 32 Procedura per iniziativa di parte**

1. Il contribuente viene invitato a comparire, anche per via telefonica, telematica o a mezzo fax, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. L'invito deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della comparizione e l'eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quella già presentata.
3. La mancata comparizione comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di definizione avanzata.
4. La mancata presentazione dell'interessato, lo svolgimento e l'esito negativo della procedura, vengono annotati dal Responsabile del procedimento e messi agli atti.

---

<sup>3</sup>] Il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie è di 60 giorni ex art. 21 Decreto Legislativo 31/12/1992 n° 546 ( con interruzione dal 1° agosto al 15 settembre ai sensi dell'art. 1 delle Legge 7/10/1969 n° 742).

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 12 di 30

**Art. 33**  
**Effetti della domanda**

1. La presentazione dell'istanza di definizione sospende il termine per pagare o ricorrere alle Commissioni Tributarie, anche nei confronti dei coobbligati, fino alla data dell'accertamento con adesione e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.
2. La proposizione del ricorso avanti le Commissioni Tributarie avverso l'avviso di accertamento comporta automaticamente la rinuncia all'istanza di definizione concordata.

**Art. 34**  
**Atto di definizione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal suo legale rappresentante e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

**Art. 35**  
**Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento sono ridotte ad un quarto della misura originariamente irrogata.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse dall'anzidetta riduzione.

**Art. 36**  
**Esecuzione**

1. Il contribuente deve provvedere al versamento di quanto dovuto, o della prima rata in caso di rateazione, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 12 (dodici) rate trimestrali se le somme dovute superano €. 51.645,69 (€. 100 milioni). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1.
3. In caso di pagamento rateale, vengono applicati sulle somme dovute gli interessi previsti dall'art. 21 del D.P.R. 602/1973.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 13 di 30

4. In caso di pagamento rateale, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia tramite polizza fidejussoria o fidejussione bancaria con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/1972.
5. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la polizza fidejussoria a garanzia se il pagamento avviene in forma rateale. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e dell'eventuale polizza a garanzia, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
6. Per i tributi riscossi mediante ruolo la definizione dell'accertamento si perfeziona al momento dell'esecutorietà del ruolo.

### **Art. 37**

#### **Efficacia dell'accertamento con adesione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'atto di definizione può tuttavia sempre essere annullato se causato esclusivamente da un errore di diritto, ovvero se fondato su atti e documenti scoperti falsi o dichiarati tali successivamente, con sentenza passata in giudicato, oppure se contrario ad una sentenza passata in giudicato fra le parti, di cui una od entrambe le parti ignoravano l'esistenza.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riacquista validità l'eventuale atto di accertamento originario.
4. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e/o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponible sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso dell'Ufficio, alla data medesima.

### **Art. 38**

#### **Conciliazione giudiziale o Adesione avanti il Giudice Tributario**

1. Se l'adesione interviene in Commissione Tributaria, ovvero nelle more del giudizio, si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Decreto legislativo 31/12/1992 n° 546, e successive modifiche ed integrazioni.[<sup>4</sup>]

<sup>4</sup>] Decreto Legislativo 31/12/1992 n° 546 - **art. 48. Conciliazione giudiziale.**

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 14 di 30

## Capo VI – Regolarizzazione spontanea tardiva

### Art. 39 Procedura

1. Ai fini di una semplificazione e razionalizzazione dell'attività di gestione delle entrate tributarie, si considerano regolarizzate le dichiarazioni omesse ed infedeli, ed i versamenti omessi, parziali o tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n° 472, purchè il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda:
  - a. alla presentazione della dichiarazione;
  - b. al versamento della sanzione minima ridotta ad un quarto, prevista per l'omessa/infedele dichiarazione;
  - c. al versamento del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
  - d. al versamento della sanzione prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;
  - e. al versamento degli interessi moratori sul tributo dovuto o tardivamente versato, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

---

*trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire, previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.*

4. *Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.*
5. *L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.*
6. *In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.*

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 15 di 30

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.
3. Si considera avviato il procedimento di accertamento anche quando il Comune abbia notificato avvisi di liquidazione e/o accertamento relativi ad annualità pregresse. Potranno quindi essere regolarizzati solo eventuali errori e/o omissioni commessi successivamente alla notifica di detti avvisi.
4. Il contribuente può presentare le dichiarazioni ICI rettificative o integrative e chiedere che l'ufficio determini l'imposta, le sanzioni e gli interessi. In tal caso la regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del conteggio al contribuente.

## **Capo VI – Autotutela**

### **Art. 40 Competenza**

1. Il potere di autotutela viene esercitato dal Funzionario responsabile del tributo se il tributo è gestito direttamente dal Comune o dai soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione comunale, ivi compresi coloro che esercitano l'attività di accertamento e di liquidazione.

### **Art. 41 Iniziativa**

1. La procedura è attivata d'ufficio ovvero ad istanza delle parti che vi abbiano interesse.

## ***Sezione I – Procedimento d'ufficio***

### **Art. 42 Fattispecie**

1. L'Amministrazione può procedere ad annullamento o revoca, totale o parziale, di un provvedimento tributario, nei seguenti casi:
  - a. errore di persona;
  - b. errore logico o di calcolo;
  - c. errore sul presupposto del tributo;
  - d. altro errore o disguido intervenuto nell'elaborazione del ruolo;

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 16 di 30

- e. doppio assoggettamento al tributo;
  - f. scoperta di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - g. mancata applicazione di agevolazioni, esenzioni, detrazioni ed altri benefici in presenza dei relativi requisiti, regolarmente dichiarati;
  - h. errore materiale del contribuente;
  - i. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza.
2. Il provvedimento di annullamento, così come quello di rigetto dell'eventuale richiesta del contribuente, sono comunicati alla parte interessata e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente, per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

### **Art. 43 Preclusioni**

1. La facoltà di autotutela può essere esercitata in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
2. L'atto di annullamento o di revoca può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato fra le parti.
3. Le pronunce preliminari sull'ammissibilità o sulle competenze non escludono la facoltà di esercitare potere di autotutela.
4. Il potere di autotutela non può essere esercitato qualora sul caso in questione sia intervenuta nel merito, con esclusione quindi di motivi di ordine formale quali l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improcedibilità del ricorso, una sentenza passata in giudicato, favorevole all'Amministrazione.

### **Art. 44 Criteri valutativi**

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, si potrà tenere conto dei seguenti elementi:
  - a. orientamento giurisprudenziale e precedenti giudiziari;
  - b. probabilità di soccombenza e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

## ***Sezione II – Procedimento ad istanza di parte***

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 17 di 30

**Art. 45**  
**Istanza di parte**

1. Oltre che nei casi dell'art. 42, il contribuente può chiedere l'annullamento o la revoca, totale o parziale, con istanza motivata in fatto od in diritto.
2. La domanda deve riportare i dati anagrafici ed il numero di codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato, se non è prodotto di copia, e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Fino alla decisione dell'Amministrazione, il contribuente può produrre in ogni tempo ulteriori deduzioni, memorie e documenti a sostegno del proprio assunto.

**Art. 46**  
**Procedura**

1. Qualora la documentazione allegata si riveli insufficiente o inidonea ai fini della decisione, l'ufficio procedente invita il contribuente, con le modalità di cui all'art. 5 comma 4, ad integrare la documentazione prodotta.

**Art. 47**  
**Decisione**

1. L'Amministrazione comunica all'interessato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

## **TITOLO III – Disposizioni finali**

**Art. 48**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile col presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 18 di 30

**PARTE II**  
**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**  
**TRIBUTARIE**

**TITOLO I° - Principi**

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento mira a disciplinare, con carattere generale, i procedimenti amministrativi riguardanti le entrate tributarie, così come previsto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.
2. Costituisce oggetto della presente disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per:
  - la gestione ed il controllo,
  - la riscossione,
  - la rateazione ed il rimborso,
  - l'applicazione delle sanzioni tributarie,
  - il contenzioso.

**Capo I° - La gestione delle Entrate**

**Art. 2**  
**Forma di gestione**

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi di quanto dispone l'art. 42 lettera f) del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267, determina le forme di gestione delle entrate tributarie, in conformità ai principi contenuti nell'art. 52 del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 19 di 30

**Art. 3**  
**Funzionario responsabile del tributo**

1. Alla emissione degli atti di gestione provvede, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo.
2. Nel caso la gestione sia affidata in concessione a terzi, le predette funzioni sono espletate dal concessionario.

**Art. 4**  
**Attività di controllo**

1. L'attività di controllo consiste in:
  - Attività di liquidazione;
  - Attività di accertamento.
2. La liquidazione delle entrate è atto di gestione obbligatorio.
3. L'attività di rettifica e di accertamento è svolta dal funzionario, in conformità delle risorse assegnate all' Ufficio.

**Art. 5**  
**Interrelazione tra servizi ed uffici comunali**

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di controllo tributario.

**Art. 6**  
**Avviso di liquidazione**

1. Mediante motivato avviso di liquidazione, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
  - a. provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
  - b. recupera l'omesso o parziale mancato versamento del tributo;
2. L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 20 di 30

**Art. 7**  
**Avviso di accertamento d'ufficio**

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
  - a. procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
  - b. provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
  - c. applica le sanzioni collegate alla violazione commessa;
  - d. recupera l'omesso o parziale versamento del tributo con l'applicazione dei relativi interessi.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalle rispettive leggi d'imposta, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza.
3. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia (Legge 13 maggio 1999 n° 133 art. 13), gli interessi relativi alle attività di accertamento sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

**Capo II° - Riscossione**

**Art. 8**  
**Forme della riscossione**

1. La riscossione delle entrate tributarie può essere effettuata in forma diretta o mediante affidamento in concessione a soggetti terzi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'affidamento in concessione a terzi può comprendere tutte le fasi della attività di riscossione, quali la riscossione ordinaria, l'attività di liquidazione, di accertamento, di applicazione delle sanzioni, di recupero crediti, la riscossione coattiva, il contenzioso, oppure solo una o più di esse.
3. Il concessionario provvede alla riscossione e rendicontazione nei modi previsti dalla legge e dagli accordi negoziali contenuti nella convenzione di affidamento della concessione.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 21 di 30

**Art. 9**  
**Riscossione diretta**

1. La riscossione diretta avviene, di norma, con le seguenti modalità:
  - a. versamento diretto alla Tesoreria comunale;
  - b. versamento nei conti correnti postali aperti dal Comune di Vigonza per il tributo di riferimento;
  - c. mediante strumenti elettronici di istituti convenzionati con il Tesoriere comunale;
  - d. altre eventuali modalità previste dalle singole discipline di settore.

**Art. 10**  
**Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate nei termini previsti dalla disciplina di ciascun tributo, può essere effettuata:
  - a. dal concessionario del servizio nazionale di riscossione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 13/4/1999 n° 112;
  - b. mediante decreto ingiuntivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n° 639.
2. Nel caso di riscossione coattiva mediante decreto ingiuntivo, la stessa può essere svolta da soggetti terzi abilitati in base alle vigenti disposizioni legislative.
3. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a €. 12,00, fatte salve disposizioni di legge più favorevoli al contribuente.
4. In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la loro riscossione.

**Art. 11**  
**Crediti di modesta entità**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti di modesta entità fino ad €. 12,00 di tributo dovuto. Lo stesso limite vale nel caso dei crediti per sole sanzioni ed interessi.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 22 di 30

## Capo III° - Rateazione

### Art. 12

#### Rateazione riscossioni

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, derivante da attività liquidatoria e/o attività accertativa.
2. Detta richiesta dovrà comunque essere presentata prima della iscrizione a ruolo, fatto salvo quanto previsto per i tributi che debbono essere obbligatoriamente riscossi mediante ruolo.
3. E' possibile la rateazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973, in deroga al precedente comma 2, qualora la predetta richiesta non sia stata inoltrata per cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi comprovabili.
4. Nel caso di rateazione di crediti derivanti da accertamenti in rettifica e/o omissione, il contribuente potrà presentare adesione all'accertamento (al fine di ottenere la riduzione ad un quarto delle sanzioni). Detta adesione all'accertamento si perfezionerà con il pagamento dell'ultima rata.
5. In caso di pagamento rateale vengono applicati, sulle somme dovute, gli interessi previsti dall'art. 21 del D.P.R. n° 602/1973.
6. Il numero di rate è stabilito in ragione dell'entità del debito e delle possibilità di pagamento del debitore
7. Nel caso di riscossione coattiva mediante le modalità di cui al precedente art. 10 comma 1 lettera a), l'ultima rata dovrà scadere entro e non oltre il 31 agosto del secondo anno successivo alla notifica dell'atto impositivo.
8. Nel caso in cui il Funzionario responsabile del tributo disponga per la riscossione coattiva di cui al precedente art. 10 comma 1 lettera b), il numero delle rate mensili concedibili non potrà essere superiore a 36 (trentasei).
9. Per gli importi superiori a 15.000 Euro, il contribuente deve prestare idonea garanzia tramite polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
10. L'importo di €. 15.000 deve essere determinato comprendendo anche eventuali altre rate residue derivanti da rateizzazioni concesse precedentemente, non garantite ed ancora in corso di pagamento.
11. In caso di mancato pagamento di una sola rata, il contribuente decade dalla rateazione e il credito tributario diviene immediatamente esigibile nelle forme di legge, con riferimento all'importo senza l'adesione all'accertamento.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 23 di 30

**Art. 13**  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini previsti dalle singole leggi tributarie. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
2. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

**Art. 14**  
**Interessi**

1. Nel rispetto delle potestà riconosciuta dalla legge in materia (Legge 13 maggio 1999 n° 133 art. 13), gli interessi relativi alle attività di rimborso sono stabiliti in misura pari al tasso degli interessi legali.

**Capo IV° - Sanzioni**

**Art. 15**  
**Sanzioni tributarie**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei Decreti Legislativi n° 471, n° 472, n° 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Funzionario Responsabile del Tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 Decreto Legislativo n° 472/1997.
3. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

**Art. 16**  
**Riduzione delle sanzioni**

1. Nel caso di adesione del contribuente all'accertamento le sanzioni per violazioni inerenti alla presentazione della dichiarazione sono ridotte ad un quarto dell'importo dovuto.
2. Di tale riduzione viene data informazione negli avvisi di accertamento.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 24 di 30

3. Non si applica alcuna riduzione della sanzione, che pertanto rimane del 30% per ogni importo dovuto, nel caso di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo.
4. L'adesione si perfeziona con il versamento dell'importo dovuto entro il termine previsto per la presentazione del ricorso avanti alla Commissione Tributaria (Il termine per proporre ricorso alle Commissioni Tributarie è di 60 giorni – ex art. 21 Decreto Legislativo 31/12/1992 n° 546 – con interruzione dal 1° agosto al 15 settembre ai sensi dell'art. 1 della Legge 7/10/1969 n° 742).

#### **Art. 17**

#### **Cause di non punibilità**

1. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali o semplici irregolarità che non siano di ostacolo all'attività di accertamento. Resta ferma la diretta applicazione di ogni altra norma di legge in materia di esimenti, che stabilisca un trattamento più favorevole per il contribuente (vedi art. 13 Carta dei diritti del contribuente).

### **Capo V° - Contenzioso**

#### **Art. 18**

#### **Costituzione in giudizio**

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, costituirsi in giudizio e proporre appello nei giudizi in materia tributaria comunale, rientrando nella giurisdizione del giudice tributario, ove il Comune sia parte processuale.
2. La costituzione in giudizio è disposta con provvedimento della Giunta Comunale.
3. L'assistenza tecnica può essere affidata a dipendenti del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

#### **Art. 19**

#### **Rappresentanza dell'Ente in giudizio**

1. Il Sindaco può delegare il Funzionario Responsabile del Tributo.
2. La predetta delega comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze presso la Commissione Tributaria Provinciale di Padova e, nei giudizi di appello, presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia e di depositare documenti e memorie integrative e conclusionali.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 25 di 30

3. La delega conferita dal Sindaco consente la rappresentanza e la difesa dell'Ente all'atto della costituzione in giudizio e conferisce ogni altro più ampio potere di legge, compreso quello di conciliare e/o transigere.
4. Qualora ne risultasse la necessità e previa decisione di Giunta Comunale, la difesa in giudizio può essere affidata a liberi professionisti esterni, specialisti in materia tributaria.

## **TITOLO II° - Disposizioni transitorie e finali**

### **Art. 20 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.
2. E' abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile col presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

<b>Carta dei diritti del contribuente.</b>	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 26 di 30

# SOMMARIO

PARTE I	
CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	2
<b>TITOLO I - Principi.....</b>	<b>2</b>
Art. 1	
Ambito di applicazione.....	2
Art. 2	
Criteri generali.....	2
Art. 3	
Buona fede.....	2
Art. 4	
Norme tributarie.....	3
Art. 5	
Informazione.....	3
Art. 6	
Dichiarazioni e comunicazioni.....	3
Art. 7	
Contraddittorio.....	4
<b>TITOLO II – Strumenti operativi.....</b>	<b>4</b>
<b>Capo I - Autocertificazione.....</b>	<b>4</b>
Art. 8	
Ambito di applicazione.....	4
Art. 9	
Posizioni giuridiche.....	5
Art. 10	
Altre situazioni giuridiche.....	5
Art. 11	
Sottoscrizione.....	5
Art. 12	
Copie di documenti.....	5
<b>Capo II – Rimessione nei termini.....</b>	<b>6</b>
Art. 13	
Esimenti.....	6
<b>Capo III – Interpello.....</b>	<b>6</b>
Art. 14	
Presupposti.....	6
Art. 15	
Requisiti.....	6
Art. 16	
Procedura.....	7

Carta dei diritti del contribuente.	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 27 di 30

Art. 17	
Effetti.....	7
Art. 18	
Risposta tardiva.....	8
Art. 19	
Mutuabilità.....	8
Art. 20	
Casi eccezionali.....	8
<b>Capo IV – Compensazione.....</b>	<b>9</b>
Art. 21	
Definizioni.....	9
Art. 22	
Presupposti.....	9
Art. 23	
Compensazione d’ufficio.....	9
Art. 24	
Istanza di parte.....	10
Art. 25	
Esito dell’istanza ed attuazione della compensazione.....	10
<b>Capo V – Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.....</b>	<b>10</b>
Art. 26	
Nozione.....	10
Art. 27	
Presupposto e limiti.....	11
Art. 28	
Competenza.....	11
Art. 29	
Iniziativa.....	11
Art. 30	
Procedura per iniziativa dell’ufficio.....	11
Art. 31	
Istanza di parte.....	12
Art. 32	
Procedura per iniziativa di parte.....	12
Art. 33	
Effetti della domanda.....	13
Art. 34	
Atto di definizione.....	13
Art. 35	
Riduzione della sanzione.....	13
Art. 36	
Esecuzione.....	13
Art. 37	
Efficacia dell’accertamento con adesione.....	14
Art. 38	
Conciliazione giudiziale o Adesione avanti il Giudice Tributario.....	14
<b>Capo VI – Regolarizzazione spontanea tardiva.....</b>	<b>15</b>

Art. 39	
Procedura.....	15
<b>Capo VI – Autotutela.....</b>	<b>16</b>
Art. 40	
Competenza.....	16
Art. 41	
Iniziativa.....	16
<i>Sezione I – Procedimento d’ufficio.....</i>	<i>16</i>
Art. 42	
Fattispecie.....	16
Art. 43	
Preclusioni.....	17
Art. 44	
Criteri valutativi.....	17
<i>Sezione II – Procedimento ad istanza di parte.....</i>	<i>17</i>
Art. 45	
Istanza di parte.....	18
Art. 46	
Procedura.....	18
Art. 47	
Decisione.....	18
<b>TITOLO III – Disposizioni finali.....</b>	<b>18</b>
Art. 48	
Entrata in vigore.....	18
PARTE II	
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	19
<b>TITOLO I° - Principi.....</b>	<b>19</b>
Art. 1	
Ambito di applicazione.....	19
<b>Capo I° - La gestione delle Entrate.....</b>	<b>19</b>
Art. 2	
Forma di gestione.....	19
Art. 3	
Funzionario responsabile del tributo.....	20
Art. 4	
Attività di controllo.....	20
Art. 5	
Interrelazione tra servizi ed uffici comunali.....	20
Art. 6	
Avviso di liquidazione.....	20
Art. 7	
Avviso di accertamento d’ufficio.....	21
<b>Capo II° - Riscossione.....</b>	<b>21</b>
Art. 8	
Forme della riscossione.....	21

Carta dei diritti del contribuente.	stato: <b>APPROVATO</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 28 del 18/03/2005.	Versione: 19 marzo 2005	pag. 29 di 30

Art. 9	
Riscossione diretta.....	22
Art. 10	
Riscossione coattiva.....	22
Art. 11	
Crediti di modesta entità.....	22
<b>Capo III° - Rateazione.....</b>	<b>23</b>
Art. 12	
Rateazione riscossioni.....	23
Art. 13	
Rimborsi.....	24
Art. 14	
Interessi.....	24
<b>Capo IV° - Sanzioni.....</b>	<b>24</b>
Art. 15	
Sanzioni tributarie.....	24
Art. 16	
Riduzione delle sanzioni.....	24
Art. 17	
Cause di non punibilità.....	25
<b>Capo V° - Contenzioso.....</b>	<b>25</b>
Art. 18	
Costituzione in giudizio.....	25
Art. 19	
Rappresentanza dell'Ente in giudizio.....	25
<b>TITOLO II° - Disposizioni transitorie e finali.....</b>	<b>26</b>
Art. 20	
Entrata in vigore.....	26